



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 07/11/2024

OGGETTO: MOZIONE PER L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DGR N. 988/22 NELLA PARTE RELATIVA ALLE DISCARICHE DI AMIANTO E RIPRISTINO DEL DIVIETO ASSOLUTO E INDEROGABILE DI REALIZZARE/AMPLIARE DISCARICHE NEI TERRITORI INDIVIDUATI DALLA DCR N. 62/06.

L'anno **duemilaventiquattro**, giorno **sette** del mese di **novembre** alle ore **19:11**, nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** seduta **PUBBLICA** di **PRIMA convocazione** il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
PAROLINI ANDREA	Presente
CATTANI ANDREA	Presente
DE GOBBI ANTONIO	Presente
BRUNELLI MASSIMO	Presente
ZILIO THOMAS	Presente
VICENTINI VANIA	Presente
VISAN GABRIELA ALEXANDRA	Presente
DALL'OCA FABRIZIO	Presente
VESENTINI ANDREA	Presente
LUPARELLI GIANLUCA	Presente
BERTUZZI ENRICO	Presente
PICCOLI IRENE	Presente
FOGLIA FEDERICA	Presente
GIORDANO DANILO	Presente
CASANDRINI GIACOMO	Assente
BUSATO MARCO	Presente

Presenti n. 16 – Assenti n. 1

BENINI FRANCA	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente

Presenti n. 4

Assiste all'adunanza il **SEGRETARIO GENERALE VOTANO ELEONORA**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **VICENTINI VANIA** – **nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 30 del 07/11/2024 -

OGGETTO: MOZIONE PER L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DGR N. 988/22 NELLA PARTE RELATIVA ALLE DISCARICHE DI AMIANTO E RIPRISTINO DEL DIVIETO ASSOLUTO E INDEROGABILE DI REALIZZARE/AMPLIARE DISCARICHE NEI TERRITORI INDIVIDUATI DALLA DCR N. 62/06

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la realizzazione di discariche nei territori c.d. di "alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi" individuati dalla DCR n. 62/06 (tra i quali, per quanto rileva nella presente mozione, rientra anche il Comune di Valeggio sul Mincio) ha nel tempo prodotto inemendabili esternalità negative che hanno impattato sull'ambiente dei suddetti territori;
- con riferimento al solo territorio di Valeggio sul Mincio, la Regione Veneto nel 2021 ha dovuto stanziare un contributo di ben euro 2.419.000,00 per l'esecuzione di lavori di impermeabilizzazione del pacchetto di copertura della discarica di rifiuti in gestione *post mortem* Ca' Baldassarre, lavori resisi necessari per cercare di arginare il problema dell'iper-produzione di percolato interno *"che, se non correttamente gestito, potrebbe disperdersi nella falda circostante"* (cfr. Comunicato Regione Veneto n. 1015 del 26/5/21);
- proprio al fine di scongiurare il riproporsi di situazioni di forte criticità ambientale come quelle verificatisi presso la discarica di Ca' Baldassarre, e tenuto altresì conto della peculiarità geologica che contraddistingue i territori indicati nella DCR n. 62/06, il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali (di seguito, per brevità, il *"Piano Rifiuti"*) adottato con DCR n. 30/15 prevedeva, all'art. 15, comma 4, dell'Allegato A, il divieto assoluto alla *"realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" individuate con DCR n. 62 del 17/5/2006 e comunque 2 a monte della linea delle risorgive, e nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili così individuate dagli strumenti di pianificazione di livello regionale o provinciale o comunale o che risultino tali in riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 200 anni, sia nel caso delle deroghe previste al comma 2, sia nel caso di varianti al presente Piano"*;
- nel Piano Rifiuti approvato nel 2015 si era dunque previsto un divieto assoluto ed inderogabile alla realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle zone di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" individuate con DCR n. 62/06, oltre che nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili del Veneto;
- il Consiglio di Stato ha già avuto occasione di pronunciarsi sull'importante ruolo ricoperto dalla suddetta norma nell'ambito della tutela ambientale e del sistema delle falde acquifere. In particolare, con la sentenza n. 4535 del 28 settembre 2017, nel rigettare il motivo di ricorso con cui era stata contestata la violazione dei principi di precauzione e di prossimità, il Consiglio di Stato ha statuito che il divieto contenuto all'art. 15, comma 4, Piano Rifiuti approvato nel 2015 *"appare ragionevolmente dettato dalla evidente esigenza di evitare ogni possibile contaminazione delle falde sotterranee che sono destinate a fornire acqua potabile (cfr. sul punto anche l'art. 94 del d.lgs. n. 152 del 2006), in ragione della possibilità di inquinamento delle falde anche come conseguenza di eventi eccezionali. In sostanza, la Regione non sembra aver fatto cattiva applicazione del prevalente principio di precauzione"*;
- a riguardo si precisa altresì che la protezione delle falde acquifere da eventi di contaminazione è un obiettivo indicato anche dalla normativa europea di settore. La Direttiva (UE) 2018/850, all'art. 1, ha infatti stabilito che *"lo scopo della presente direttiva è di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, e prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell'aria, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica"*.

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- con l'Aggiornamento del Piano Rifiuti adottato con DGR n. 988/22, il sopra riportato art. 15, comma 4, è stato modificato per portata ed estensione, riformulandolo nella seguente versione: *"fatta eccezione per gli impianti dedicati di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo [cioè gli impianti per smaltimento di rifiuti contenenti amianto], è sempre vietata la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche esistenti con occupazione di suolo al di fuori del perimetro autorizzato per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006 e nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili così individuate dagli strumenti di pianificazione di livello regionale o provinciale o comunale o che risultino tali in riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 200 anni, sia nel caso delle deroghe previste al comma 2, sia nel caso di varianti al presente Piano"*;
- a seguito dell'Aggiornamento del Piano Rifiuti approvato dalla Giunta Regionale nell'anno 2022, è ora possibile realizzare discariche per rifiuti contenenti amianto nelle zone di "alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi" ex DCR n. 62/06, oltre che nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili del Veneto;

RISCONTRATO CHE la deroga introdotta dalla DGR n. 988/22 all'art. 15, comma 4, ha determinato un

inspiegabile vulnus di tutela che ha avuto quale effetto immediato la presentazione di istanze per la realizzazione di discariche per rifiuti contenenti amianto (RCA) proprio nelle zone di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" ex DCR n. 62/06, in precedenza salvaguardate, tra cui Valeggio sul Mincio in località Cà Balestra;

CONSIDERATO CHE il Comune di Valeggio sul Mincio ha chiesto un parere in merito alla legittimità della predetta deroga e alla possibilità di impugnare avanti agli organi della Giustizia;

PRESO ATTO del parere legale reso al Comune di Valeggio sul Mincio dall'Avvocato Matteo Zanoni in data 26/8/2024 acquisito agli atti con prot. n. 18990, dal quale emerge tra le altre che:

a) il procedimento seguito dalla Regione Veneto per l'aggiornamento del P.R.G.R. appare in contrasto con l'art. 13, comma 6, L.R. Veneto n. 3/2000. In particolare, l'art. 13 L.R. Veneto n. 3/2000 prevede che è il Consiglio regionale l'organo competente ad approvare, ad aggiornare e finanche a variare il P.R.G.R. L'unica eccezione a tale regola è costituita dall'approvazione delle varianti ai Piani "*che non incidono sui loro criteri informativi e sulle loro caratteristiche essenziali*", in relazione alla quale la competenza appartiene alla Giunta regionale. Tuttavia, l'art. 13, comma 6, della L.R. Veneto n. 3/2000 precisa che è lo stesso P.R.G.R., e di conseguenza il Consiglio regionale all'atto della relativa approvazione, ad individuare quale siano effettivamente le varianti che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del Piano stesso. Nel caso di specie, l'art. 3 dell'Elaborato A – Normativa di Piano, nella formulazione approvata con D.C.R. n. 30/2015, limitava tale tipologia di varianti "semplificate" alle modifiche degli Elaborati B, C (parte) e D (parte). Si può quindi fondatamente dubitare che la Giunta regionale fosse competente a valutare se la variante in questione potesse essere approvata con la procedura semplificata di cui al comma 6 dell'art. 13 L.R. Veneto n. 3/2000. Inoltre, poiché il previgente P.R.G.R. limitava tale tipologia di varianti "semplificate" alle modifiche degli Elaborati B, C (parte), e D (parte), si può fondatamente dubitare anche che la Giunta regionale fosse competente a modificare l'art. 15 dell'Allegato A – Normativa di Piano in sede di aggiornamento di Piano;

b) a prescindere dalla plausibile incompetenza della Giunta regionale, l'introduzione della deroga di cui all'art. 15, comma 4, dell'Allegato A – Normativa di Piano relativa agli impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto violerebbe poi l'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, in quanto non risulterebbe esser stata valutata in sede di *screening* V.A.S. Sul punto rileva il fatto che il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. è stato svolto sugli elaborati dell'aggiornamento del Piano che sono stati adottati con D.G.R. n. 1458 del 25 ottobre 2021, mentre la deroga per gli impianti di smaltimento di rifiuti contenente amianto è stata introdotta solo nella versione che è stata definitivamente approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 988/2022;

c) l'introduzione della deroga in parola si rivelerebbe poi in contrasto con i presupposti del parere di non assoggettabilità della Commissione V.A.S. n. 125 del 30 maggio 2022 e viziata da eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria.

CONSIDERATO che il parere legale conferma come vi siano i presupposti per censurare avanti all'Autorità giudiziaria amministrativa la previsione in esame, che dovrà essere impugnata unitamente all'atto applicativo che ne esplica l'effetto lesivo, ovvero gli atti attraverso i quali verrà eventualmente autorizzata la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto in zona di ricarica degli acquiferi,

tutto ciò premesso e considerato,

nell'esprimere con forza **PARERE CONTRARIO** all'autorizzazione sul proprio territorio di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto

CHIEDE ALLA GIUNTA REGIONALE

- di valutare l'annullamento in autotutela, ex art. 21-novies L. 241/90, della deroga introdotta dalla DGR n. 988/22 all'art. 15, comma 4, dell'Allegato A–Normativa di Piano del P.R.G.R., nella parte relativa alle discariche di amianto, con reintroduzione del divieto assoluto e inderogabile di realizzare/ampliare discariche nei territori individuati dalla DCR n. 62/06, ovvero, in subordine:

- di adottare una variante all'Aggiornamento del Piano Rifiuti, avente efficacia immediata su tutti i procedimenti autorizzativi PAUR attualmente in corso di valutazione, volta ad eliminare la deroga introdotta nell'art. 15 comma 4, dell'Allegato A–Normativa di Piano del P.R.G.R., con conseguente reintroduzione, nel medesimo articolo, del divieto assoluto alla realizzazione o ampliamento di discariche nei territori di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" individuati con DCR n. 62/06;

- di valutare, in ogni caso, la sospensione di tutti i procedimenti PAUR per impianti di smaltimento rifiuti contenenti amianto da realizzarsi nei territori di "alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi" così come individuati dalla DCR n. 62/06.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**MOZIONE PER L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DGR N. 988/22 NELLA PARTE RELATIVA ALLE DISCARICHE DI AMIANTO E RIPRISTINO DEL DIVIETO ASSOLUTO E INDEROGABILE DI REALIZZARE/AMPLIARE DISCARICHE NEI TERRITORI INDIVIDUATI DALLA DCR N. 62/06**”;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con **voti favorevoli unanimi** espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**MOZIONE PER L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DGR N. 988/22 NELLA PARTE RELATIVA ALLE DISCARICHE DI AMIANTO E RIPRISTINO DEL DIVIETO ASSOLUTO E INDEROGABILE DI REALIZZARE/AMPLIARE DISCARICHE NEI TERRITORI INDIVIDUATI DALLA DCR N. 62/06**”, sopra riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
VICENTINI VANIA

IL SEGRETARIO GENERALE
VOTANO ELEONORA